

DECRETO n° del

Oggetto: : Appalto di servizi cloud (servizi base e servizi opzionali) nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni da adoperare per le numerose attività del Parco Archeologico di Pompei, in attuazione al Progetto "Safety and Security"- CUP F66C18000280006 - procedura art. 55 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii – CIG:8176586C36 – approvazione proposta autorizzativa all' affidamento dei servizi supplementari ex art. 106, comma 1 lett. b) punto 1 e 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

1

Il Direttore Generale, prof. Massimo Osanna

Premesso che,

- In data 10.05.2018 veniva reso pubblico sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it, il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT).
- il Parco Archeologico aveva, tra le sue finalità, quella di provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'Area Archeologica di Pompei, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di studio e ricerca. e allo sviluppo di infrastrutture dedicate anche alla Safety&Security.
- Nell'ambito di un più ampio programma di iniziative di sviluppo tecnologico, finalizzato alla realizzazione di una APP per la "Sicurezza partecipata" e di un "ecosistema digitale sicuro", il Parco Archeologico intendeva dotarsi di soluzioni Cloud IAAS e PAAS in grado di supportare questo sviluppo e integrarsi nell'ecosistema digitale esistente.
- Il Parco Archeologico individuava nelle soluzioni Oracle Cloud, alcune delle caratteristiche utili alla realizzazione della infrastruttura necessaria.
- Tali soluzioni venivano specificamente e dettagliatamente previste nel Capitolato tecnico relativo alla procedura aperta SDAPA – ICT, di cui sopra, ed, in particolare, la categoria merceologica: Servizi Cloud (3.12) composta sia da servizi base che da servizi opzionali.
- Il Parco Archeologico di Pompei, al fine di procedere all'acquisto dei suddetti servizio, dava avvio, con Determina a contrarre n. 02 del 20.01.2020, alla procedura di gara volta all'aggiudicazione "dell'appalto specifico indetto da CONSIP per l'affidamento di servizi Cloud Oracle per il Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto

il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni".

- Con la Determina a contrarre su richiamata il Dott. Bruni, quale Responsabile Unico del progetto "Safety and Security del Parco Archeologico di Pompei", veniva nominato RUP e DE anche della procedura di gara di cui all'oggetto.
- L'importo stimato a base d'asta veniva quantificato complessivamente ad € 367.513,00 oltre IVA ed includeva, in base al fabbisogno dell'Amministrazione, l'erogazione di determinati servizi di cloud Oracle IAAS – PAAS e servizi complementari, presenti nel Capitolato Tecnico predisposto da CONSIP.
- In data 21.01.2020 venivano invitati a presentare un'offerta, con relativa documentazione amministrativa, tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma informatica ministeriale "Acquisti in Rete" ed iscritti nel Sistema Dinamico alla categoria merceologica denominata Servizi Cloud.
- Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato alla data del 10.02.2020 h. 12:00, pervenivano solo le offerte economiche, con la relativa documentazione amministrativa richiesta dal Capitolato d'Oneri, dei seguenti operatori economici:
 - 1) Società Kay Sitema Italia, con sede legale in Roma, Viale Libano n. 80 (C.F: IT05380651009);
 - 2) Società Telecom Italia S.p.A, con sede legale in Milano, alla Via G. Negri n. 01 (CF:00488410010);
 - 3) Società Vodafone S.p.A, con sede legale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) (CF: 08539010010).
- come previsto dall'art. 10.04 del Capitolato d'Oneri, il RUP procedeva allo sblocco a sistema e all'apertura delle offerte economiche presentate dai soli 3 operatori economici su richiamati, all'esito della quale risultavano i seguenti importi:
 - 1) Società Kay Sitema Italia € 356.400,00;
 - 2) Società Telecom Italia S.p.A € 347.787,24;
 - 3) Società Vodafone S.p.A € 340.469,79.
- Dal confronto delle suddette offerte, il RUP prendeva atto che il minor prezzo veniva offerto dalla Società Vodafone S.p.A e, così come previsto dall'art. 11 del Capitolato d'Oneri e dall'art. 33, comma 1 Dlgs n. 50/2016, proponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto al suddetto operatore economico, atteso che lo stesso presentava la migliore offerta.
- A seguito della proposta di aggiudicazione e successivi adempimenti previsti dal Capitolato d'Oneri, l'appalto, di cui all'oggetto, veniva aggiudicato definitivamente, con il

Decreto di Aggiudicazione definitivo n. 59 del 04.03.2020, alla Società Vodafone S.p.A, con sede legale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) (CF: 08539010010) per un importo pari ad € 340.469,79 oltre IVA.

- In data 13.05.2020 veniva sottoscritto dal Parco e dall'operatore aggiudicatario della gara, il verbale di esecuzione, in via d'urgenza, del contratto ex art. 32, comma 8 del Dlgs n. 50/2016 e art. 19, comma 3 del D.M n. 49 del 07 Marzo 2018.

- Solo in data 05.06.2020, a seguito della trasmissione da parte della Società Vodafone S.p.A della garanzia definitiva, veniva sottoscritto il contratto d'appalto rep. n.47.

Considerato:

- che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, il Governo dichiarava, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento e quindi fino al 31.07.2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID 19).

- Che con D.P.C.M del 08.03.2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, veniva disposto che *“sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”* (art. 2 lettera d).

- Che con Decreto Direttoriale del 08.03.2020 prot. n. 64 veniva, quindi, disposta la sospensione dell'apertura dei siti afferenti al Parco Archeologico di Pompei e la chiusura al pubblico degli uffici, nonché la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico.

- quanto previsto dai Decreti Legge, successivamente convertiti in legge, dai numerosi DPCM, Ordinanze Regionali e Circolari del Segretariato Generale del MIBACT succedutesi nel tempo in merito alla necessità di adottare misure volte a prevenire e fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 ed, in particolare, quanto disposto dal DPCM del 17.05.2020, il quale disponeva che *“il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni*

e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte” (art. 1, comma 1 lett. p).

- Che con nota, prot. 4231 del 13.05.2020, il Parco, in riscontro alla richiesta pervenuta dalla Direzione Generale Musei del MIBACT del 12.05.2020, comunicava il proprio programma di riapertura del Sito Archeologico di Pompei; in particolare tale programma veniva strutturato in due fasi: la prima veniva indicata come fase sperimentale, già partita in data 26.05.2020 ed una seconda fase, avviata a partire del 09.06.2020, che *“prevede un’organizzazione più serrata, con accesso contingentato alle domus e percorsi predefiniti a senso unico. L’accesso al Sito di Pompei avverrà sui due ingressi di Porta Marina e di Piazza Anfiteatro, mentre l’uscita sarà presso Piazza Esedra. In supporto ci sarà la tecnologia, in particolare APP e braccialetti elettronici che guideranno i visitatori lungo i percorsi, aiutandoli a muoversi in tutta sicurezza e a mantenere le prescritte distanze”*.

- Il RUP Dott. Bruni, al fine di realizzare l’APP di cui sopra e soddisfare al meglio le nuove esigenze di sicurezza del Parco, con la relazione del 13 luglio 2020 prot. 6192 (all. 1), proponeva ed autorizzava una modifica del contratto rep. n. 47 del 05.06.2020 sottoscritto con la Società Vodafone S.p.A; più in particolare il RUP, partendo dai servizi tecnologici già in corso di erogazione da parte del suddetto operatore economico, proponeva di realizzare un’applicazione mobile - APP multilingua da mettere a disposizione dei visitatori delle Aree Archeologiche di Pompei e dei Siti Periferici.

- Il RUP nell’atto su richiamato evidenzia che *“Tale APP dedicata, realizzata nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, GDPR – General Data Protection Regulation, ecc.), può essere installata sui terminali mobili del personale addetto alla gestione ordinaria, di sicurezza e delle emergenze di vario tipo e su quelli dei visitatori. L’APP può essere scaricata in anticipo, prima di arrivare nel sito di interesse o direttamente all’arrivo nel sito. Essa permette di accedere a tutti i servizi pianificati secondo il profilo di utente (informazioni generali, informazioni specifiche, informazioni di realtà aumentata, informazioni di sicurezza, servizi di posizionamento utili per la gestione ordinaria e delle emergenze, servizi di comunicazione vocale e messaggistica in condizioni ordinarie e per la sicurezza ed emergenza con il relativo personale addetto, ecc.) e permette di considerare i terminali mobili come degli “oggetti IoT / IoE” per il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione. Inoltre grazie a tale APP è possibile conoscere la posizione delle persone (sempre nel rispetto della normativa in merito) utilizzando sia il sistema GPS dei terminali mobili sia le capacità di posizionamento del*

Wi-Fi (che è in grado di operare anche in ambienti dove il segnale GPS è debole o assente), se presente. In questo modo è possibile conoscere tutte le informazioni relative al flusso delle persone e di eventuali veicoli, ai fini della gestione ordinaria, della sicurezza e di eventuali emergenze, ed ulteriori informazioni utili per eseguire delle statistiche relative al sito in considerazione (percorsi seguiti, tempo di permanenza, ecc.). È inoltre possibile gestire eventuali emergenze comunicando direttamente con le persone, se necessario, ricorrendo alle funzionalità vocali dell'APP".

- Il RUP, pertanto, sottolineava nella relazione su richiamata che, considerando la tipologia dei servizi acquistati, *l'APP potrà essere realizzata estendendo i servizi professionali già oggetto di contratto ed in corso di erogazione da parte della Società Vodafone"*; più in dettaglio il Dott. Bruni proponeva di implementare i *"Servizi di abilitazione all'utilizzo degli ambienti Cloud Oracle"* ed una parte dei *"Servizi di supporto sistemistico"* rappresentati, più in particolare, da *"Oracle Consulting Rapid Start for Oracle Cloud Platform and Cloud Infrastructure"*.

- Il RUP, infine, stimava l'importo per tale modifica contrattuale in **€ 163.425,49 oltre IVA** corrispondente al **48%** di aumento dell'importo del contratto rep. n. rep. n. 47 del 05.06.2020 sottoscritto con la Società Vodafone S.p.A pari ad **€ 340.469,79 oltre IVA**.

- Il RUP precisava, altresì, che tale somma era stata calcolata considerando, i prezzi prestabiliti per i servizi CONSIP Oracle Cloud ed il ribasso d'asta, pari a **7,3584%**, offerto dal suddetto operatore economico nella procedura di affidamento di cui all'oggetto.

Visto l'art. 2, punto 2.3 del Capitolato d'Oneri, secondo cui *"Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi espressamente disciplinati dall'art. 106 Dlgs n. 50/2016 ed in particolare nelle circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett b) punti 1 e 2, lettera c), punti 1 e 2 e comma 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii"*.

Visto l'art. 3 della Parte Speciale del Contratto espressamente prevede che *"La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art.106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art.106, comma 1, lettera b), D.Lgs.n.50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto"*.

Visto l'art. 106, comma 1 lett. b) Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo cui *"Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.*

I contratti d'appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

b) per i lavori, servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”.

Visto l'art. 106, comma 7 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo cui *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.*

Visto che l'ANAC sul punto e, più precisamente nel parere AG 19/10 del 29 Aprile 2010, ha ripreso e ampliato quanto dalla stessa giurisprudenza ha sostenuto per chiarire le nozione di lavori complementari, segnalando la differenza tra i lavori rientranti nel piano dell'opera e dunque come tali ascrivibili a lavori suppletivi o complementari e *“i lavori extracontrattuali consistenti in lavori aventi una propria individualità distinta da quella dell'opera originaria e che integrano un'opera a sé stante”* (Cfr. Delibera ANAC n. 193 del 17 Febbraio 2016).

Vista la relazione tecnica, prot. n. 6192 del 13 luglio 2020 con la quel il RUP ha tecnicamente qualificato come supplementari, rispetto a quelli oggetto del contratto d'appalto n. rep. n. 47 del 05.06.2020, i servizi aggiuntivi necessari per realizzare l'APP così come dettagliatamente descritta nella medesima relazione.

Vista, quindi, l'autorizzazione e contestuale proposta di affidamento dei servizi suddetti alla Società Vodafone S.p.A da parte del RUP, attesa la sussistenza di tutti i requisiti tecnici ed economici previsti dalla normativa di settore su richiamata per procedere all'approvazione.

DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;

2. Di approvare la proposta di modifica del contratto d'appalto rep. n. 47 del 05.06.2020 così come dettagliatamente proposta ed autorizzata dal RUP Dott. Alberto Bruni con la relazione del 13 luglio 2020 prot. n. 6192
3. Di approvare l'affidamento dei servizi supplementari, descritti tecnicamente dal RUP nella relazione di cui sopra, alla Società Vodafone S.p.A, con sede legale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) (CF: 08539010010), per un importo pari ad € **163.425,49 oltre IVA** corrispondente al **48%** di aumento dell'importo del contratto, rep. n. rep. n. 47 del 05.06.2020, pari ad € **340.469,79 oltre IVA** sottoscritto con il suddetto operatore economico, così come stimato dallo stesso RUP nella relazione su richiamata;
4. Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ed il Responsabile dell'Ufficio Gare, Appalti ed Acquisti, ciascuno nelle rispettive competenze funzionali, di porre in essere tutti gli atti e/o i provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore ai fini dell'imputazione della spesa sui fondi relativi al Progetto Safety&Security.

Il Direttore Generale

(Prof. Massimo Osanna)



Il RUP

Dott. Alberto Bruni

